

CIRCOLARE 3/2026

Gentili Clienti,

con la presente Circolare vi presentiamo alcune informazioni utili e alcune novità, a nostro avviso le più rilevanti, emerse nelle ultime settimane.

L'ESSENZIALE IN BREVE



- Archiviazione elettronica dei registri contabili (per clienti esterni)
- Informativa bolli quarto trimestre (entro 28/02)
- Registratori di Cassa Telematici & dispositivi POS
- Credito d'imposta sulle commissioni POS

Archiviazione elettronica dei registri contabili

Già dal 1° maggio 2019, con l'entrata in vigore del "Decreto Crescita" (D.Lgs. n. 34/2019), è previsto che la tenuta della contabilità possa avvenire in formato elettronico e che la stampa sia necessaria solo nel corso di un'ispezione. In questo modo, i registri contabili **non devono più essere stampati in modo "tradizionale"**, cioè su carta. L'archiviazione elettronica di qualsiasi registro contabile è considerata corretta anche senza una stampa su carta, se sono aggiornati e sono accessibili in qualsiasi momento. Il Regolamento di semplificazione n. 73/2022 ha aggiunto che ciò si applica anche se l'**archiviazione non viene effettuata secondo le regole della gestione digitale** (c.d. "conservazione sostitutiva"). Non è quindi più obbligatorio che l'archiviazione avvenga con firma digitale e marca temporale.

Ciò riguarda solo le scritture e i registri contabili e non le fatture elettroniche, nonché altri registri e libri previsti dal nostro ordinamento tenuti digitalmente e non stampati su carta (ad esempio, il libro delle decisioni degli azionisti).

Poiché le registrazioni effettuate tramite EDP devono essere stampate immediatamente e in presenza dei revisori, si consiglia comunque di stamparle su carta o di archivarle elettronicamente con firma digitale e marca temporale. Non va sottovalutato il rischio che i documenti informatici non possano essere recuperati o non siano più reperibili.

Informativa bolli quarto trimestre (entro 28/02)

Poiché quando si applica il regime forfettario le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non sono assoggettate all'IVA, è necessario apporre una marca **da bollo dell'importo di euro 2,00** se l'importo della fattura è superiore a 77,47 euro.

L'introduzione delle fatture elettroniche ha un impatto anche sull'imposta di bollo:

- le marche da bollo non possono più essere apposte su una fattura digitale, per cui è necessaria la liquidazione virtuale dell'imposta;
- l'Agenzia delle Entrate potrà controllare se l'imposta di bollo viene pagata correttamente grazie all'invio elettronico delle fatture.

Versamento dell'imposta di bollo

Il versamento dell'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche deve essere effettuato **trimestralmente** alle seguenti scadenze, utilizzando il modello di pagamento **F24**:

Periodo	Imposta di bollo da pagare	Scadenza	Codice tributo
1. trimestre	>5.000€	31.05	2521
	≤5.000€	30.09	2521
2. trimestre	>5.000€	30.09	2522
1.+2. trimestre	≤5.000€	30.11	2521+2522
3. trimestre	>5.000€	30.11	2523
4. trimestre	>5.000€	28.02	2524

In alternativa, il pagamento del bollo può essere effettuato **anche direttamente tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate**: <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it> > Fatture elettroniche e altri dati IVA > Pagamento imposta di bollo

L'importo dovuto viene calcolato automaticamente dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle fatture presentate.

Registratori di Cassa Telematici & dispositivi POS

Ai sensi della legge n. 207/2024, dal 2026 è **obbligatorio il collegamento digitale tra i sistemi di pagamento elettronici (POS) e i registratori di cassa**.

Qualsiasi modifica relativa al numero e all'utilizzo dei dispositivi elettronici deve essere comunicata tramite l'applicazione web dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda i registratori di cassa, ciò viene normalmente gestito dal fornitore di riferimento. Le modifiche relative all'utilizzo dei dispositivi POS devono essere comunicate direttamente al nostro studio: assegnazione del registratore di cassa, numero di serie del dispositivo POS e indirizzo in cui si trova il dispositivo POS (reperibile direttamente sul display del dispositivo POS o riportato su uno scontrino fiscale).

Credito d'imposta sulle commissioni POS

L'agevolazione riguarda imprese e liberi professionisti con ricavi o compensi fino a 400.000 euro nell'anno precedente, che accettano pagamenti da clienti privati tramite carte di debito (bancomat), di credito o prepagate. Il credito d'imposta è pari, di norma, al **30% delle commissioni sulle transazioni** addebitate dalla banca o dal prestatore di servizi di pagamento. Rientrano nell'agevolazione sia le commissioni variabili sia quelle fisse, purché riferibili in modo chiaro ai pagamenti elettronici effettuati da consumatori finali.

Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere **utilizzato in compensazione tramite modello F24 a partire dal mese successivo all'addebito delle commissioni**. La determinazione dell'importo spettante si basa sulle comunicazioni mensili trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento all'Amministrazione finanziaria, motivo per cui è particolarmente importante una corretta riconciliazione con la contabilità.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al vostro consulente.

Il vostro team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.